C12386 - TAMOIL ITALIA/REPSOL ITALIA
Provvedimento n. 29824

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 settembre 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la decisione della Commissione Europea del 19 luglio 2021, C(2021) 5504 *final*, di rinvio all'Italia del caso M.10310 – Tamoil Italia/Repsol Italia in seguito a una richiesta motivata ai sensi dell'articolo 4, par. 4 del Reg. (CE) n. 139/2004 e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo;

VISTA la comunicazione della società Tamoil Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 27 luglio 2021;

VISTA la propria richiesta di informazioni inviata il 5 agosto 2021, con conseguente interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la risposta della società Tamoil Italia S.p.A. alla suddetta richiesta di informazioni, pervenuta in data 24 agosto 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Tamoil Italia S.p.A. ("Tamoil") è una società attiva nell'approvvigionamento, movimentazione e stoccaggio, di prodotti petroliferi e lubrificanti, nonché nella distribuzione degli stessi in rete ed extra-rete e nella fornitura di carburante per *jet* nei principali aeroporti italiani. Tamoil è controllata da ultimo dalla società olandese Oilinvest (Holdings) N.V., che detiene partecipazioni in aziende attive nel settore petrolifero in Europa (e operante attraverso i due *brand* Tamoil e Hem).
Nel 2020, il gruppo Tamoil ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa *[4-5]*[*] miliardi di euro, di cui circa *[4-5]* realizzati nell'Unione Europea e circa *[1-2]* realizzati in Italia.

2. Repsol Italia S.p.A. ("Repsol") è una società attiva nel settore della distribuzione, in rete ed extra-rete, di prodotti petroliferi e nella produzione e vendita di lubrificanti. Il capitale di Repsol è detenuto interamente dalla società spagnola Repsol S.A., attiva nel settore petrolifero e del gas. Nel 2020, Repsol ha realizzato, al netto del ramo di azienda relativo alla produzione e vendita di lubrificanti, un fatturato mondiale pari a circa *[511-700]* milioni di euro, di cui *[511-700]* realizzati nell'Unione Europea, tutti in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Repsol da parte di Tamoil, con l'esclusione del ramo di azienda di Repsol relativo alla commercializzazione di lubrificanti, che sarà liquidato antecedentemente alla chiusura dell'operazione comunicata.

III. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE

4. L'operazione in esame è di dimensione comunitaria in quanto essa soddisfa le soglie di cui all'articolo 1, par. 2. del Reg. n. 139/2004/CE (nel seguito, Regolamento). Con atto del 19 luglio 2021, tuttavia, la Commissione, accogliendo un'istanza avanzata dalle Parti, ha deciso di rinviare interamente l'operazione all'Italia, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo. L'operazione deve quindi essere valutata ai sensi dell'articolo 4, par. 4., del Regolamento, applicando la legislazione nazionale in materia di concorrenza.

IV. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

V. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione

6. In ragione dell'operatività dell'impresa acquisita, l'operazione determina sovrapposizioni orizzontali nei mercati (di dimensione locale, cfr. *infra*) della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria e in quelli della distribuzione di carburanti extra-rete[1].

Il mercato di distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria

7. Il mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria, in base alla prassi dell'Autorità, risulta distinto dal mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale e, al contrario, non presenta al proprio interno una segmentazione rispetto alla tipologia di carburante offerta[2]. Repsol non è comunque presente con propri impianti di rifornimento, lungo la rete autostradale.

8. Il peso a livello nazionale nel settore della distribuzione carburanti su rete ordinaria delle Parti è pari ad una quota cumulata di circa il *[5-10%]* dei volumi erogati.

9. Repsol detiene una rete di punti vendita di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria costituita da 274 stazioni situate nel territorio italiano (a cui se ne aggiunge una localizzata nel territorio di San Marino, per un totale di 275 stazioni). Le stazioni di rifornimento che costituiscono tale rete, inoltre, in base alla titolarità della proprietà e della gestione delle stesse, si possono raggruppare nelle seguenti tipologie:

- 13 punti vendita di proprietà di Repsol e gestiti da Repsol stessa (*Company Owned and Company Operated* - "COCO");
- 14 punti vendita che Repsol ha acquisito in locazione da terzi e che essa gestisce (*Company Leased and Company Operated* - "CLOCO")
- 52 punti vendita di proprietà di Repsol e gestiti da un terzo rivenditore, che acquista il carburante da Repsol – a un prezzo calcolato sulla base di uno sconto rispetto al prezzo al dettaglio raccomandato da Repsol – e lo rivende in piena autonomia decidendo liberamente il prezzo al dettaglio (*Company Owned and Dealer Operated* - "CODO");
- 42 punti vendita che Repsol ha acquisito in locazione da terzi e che tuttavia sono gestiti da un terzo rivenditore, che acquista il carburante da Repsol – a un prezzo calcolato sulla base di uno sconto rispetto al prezzo al dettaglio raccomandato da Repsol – e lo rivende in piena autonomia decidendo liberamente il prezzo al dettaglio (*Company Leased and Dealer Operated* - "CLODO");
- 154 punti vendita di proprietà di terzi e gestiti da rivenditori terzi i quali acquistano in esclusiva il carburante da Repsol sulla base di due diverse formule di prezzo: (i) per la maggior parte (circa 140) si applica la cosiddetta formula *Platts*+, in virtù della quale Repsol fornisce il carburante al rivenditore terzo ad un prezzo di vendita stabilito con riferimento alla quotazione internazionale *Platts*, cui si aggiunge un delta di remunerazione. In questo caso, Repsol non raccomanda alcun prezzo di vendita *retail* al rivenditore; e (ii) per un numero molto residuale di stazioni di servizio (circa 14), si applica la cosiddetta formula Listino, in base alla quale Repsol fornisce il carburante al rivenditore terzo a un prezzo di vendita stabilito in base a uno sconto rispetto al prezzo al dettaglio raccomandato da Repsol, ed il rivenditore decide autonomamente il prezzo di rivendita al dettaglio, ben potendo discostarsi dai prezzi raccomandati da Repsol (*Dealer Owned and Dealer Operated* - "DODO").

10. Ad esito della concentrazione, Tamoil acquisirà la titolarità delle stazioni di rifornimento di cui Repsol è proprietaria (COCO e CODO) e subentrerà nei contratti di affitto e fornitura di carburante in posizione analoga a quella attualmente rivestita dalla società *target* (CLOCO, CLODO e DODO).

11. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato della distribuzione di carburanti su rete ordinaria, gli orientamenti dell'Autorità prevedono, coerentemente con quanto avvenuto per tutti i settori della distribuzione *retail*, che essa debba essere definita in funzione degli effettivi nessi di sostituibilità dei punti vendita per i consumatori finali e dunque all'interno di apposite *catchment area* ("*c.a.*") individuate attorno agli impianti oggetto di acquisizione.[3] Si ritiene che anche nel caso di specie, come già nel precedente C12131, anche in considerazione della *[omissis]*, debbano essere considerate delle *catchment area* di raggio 20 km tracciate attorno a tutti gli impianti della società acquisita Repsol.

12. Con riferimento all'analisi della posizione delle Parti all'interno delle *catchment area* tracciabili attorno a ciascuno dei 275 impianti della società *target*, in assenza di dati pubblici sui volumi erogati dai singoli impianti dei concorrenti (e

[1] *[Il gruppo acquirente, inoltre, risulta attivo nel mercato della logistica petrolifera, verticalmente collegato con i mercati di operatività della società target, ma non dispone in tali mercati di una posizione tale da rendere ipotizzabili effetti di natura verticale associati all'operazione.]*

[2] *[Cfr. inter alia AGCM, provv. 26909 del 20 dicembre 2017, C12131 – API/TotalErg; provv. 27459 del 12 dicembre 2018, C12204 – Vega Carburanti/Carburanti 3.0; provv. 26332 dell'11 gennaio 2017, C12078 – Petrolifera Adriatica/Ramo di Azienda di Esso Italiana. Con riferimento specifico ai distributori di metano, le Parti hanno comunque rappresentato che le uniche sovrapposizioni avrebbero luogo nell'area di Biella, per un effetto complessivo molto limitato (stimato in meno del 5% a livello provinciale) e con un contributo del tutto trascurabile attribuibile alla società acquisita (e quindi all'operazione).]*

[3] *[Cfr. provv. 26909 del 20 dicembre 2017, C12131 – API/TotalErg. In particolare, in tale provvedimento, le catchment area stimate dalle parti della relativa operazione, erano state tracciate, in base alle informazioni disponibili, con un raggio di circa 20 km a partire dall'impianto centrale, per gli impianti relativi alle province nelle quali le merging parties detenevano una quota cumulata in termini di volume pari ad almeno il 30%.]*

in generale di dati pubblici sui volumi erogati a livello di *catchment area*), è possibile, in prima istanza, computare la quota di mercato effettiva in termini di numero di stazioni di rifornimento.

13. In 38 *catchment area* non si osserva alcuna sovrapposizione tra le parti della presente concentrazione (in quanto Tamoil non è presente con propri impianti di distribuzione) e dunque l'operazione in esame non comporta effetti di tipo orizzontale. In 225 *catchment area* in cui si realizza una sovrapposizione di quote di mercato misurate sul numero di impianti la posizione delle Parti è inferiore al 25%; si tratta di una soglia al di sotto della quale, anche sulla base della prassi comunitaria e di questa Autorità, è possibile escludere preoccupazioni concorrenziali [4]. Nelle restanti 12 *catchment area* le Parti verrebbero a detenere una quota, in termini di numero di stazioni di rifornimento, superiore al 25%. Tali quote sono riportate nella tabella che segue (cfr. Tab. 1). Come si vede dai dati riportati nella tabella, le quote oscillano da un minimo del 25% fino a livelli massimi leggermente inferiori al 45%.

Tabella 1 – Quote delle Parti per c.a. in termini di numero di stazioni pari o superiori al 25%

Catchment area	**Tamoil**	**Repsol**	**Totale**
Cerreto d'Asti (AT)	*[25-30%]*	*[5-10%]*	*[30-35%]*
Comelico Superiore (BL)	*[25-30%]*	*[10-15%]*	*[35-40%]*
Cusano Mutri (BN)	*[5-10%]*	*[20-25%]*	*[25-30%]*
Borgo Virgilio (MN)	*[25-30%]*	*[5-10%]*	*[30-35%]*
Suzzara (MN)	*[15-20%]*	*[5-10%]*	*[25-30%]*
Brez (TN)	*[10-15%]*	*[30-35%]*	*[40-45%]*
Coredo (TN)	*[10-15%]*	*[10-15%]*	*[25-30%]*
Rumo (TN)	*[10-15%]*	*[25-30%]*	*[40-45%]*
Sanzeno (TN)	*[5-10%]*	*[20-25%]*	*[30-35%]*
Montanaro (TO)	*[25-30%]*	*[1-5%]*	*[25-30%]*
Locana (TO)	*[10-15%]*	*[10-15%]*	*[25-30%]*
Ceres (TO)	*[25-30%]*	*[5-10%]*	*[35-40%]*

Fonte: dati forniti dalle Parti

14. Per ognuna di queste 12 *catchment area* si è proceduto a svolgere ulteriori approfondimenti. In primo luogo, si sono costruite delle stime delle quote di mercato in termini di volumi erogati, utilizzando i dati effettivi dei volumi erogati dagli impianti attribuibili alle Parti e, per gli impianti di terzi, stime dei volumi erogati fornite dalle Parti (cfr. Tabella 2).[5]

15. Inoltre, per le *c.a.* contenute in tabella 2, in cui le Parti presentano una quota di mercato congiunta superiore al 30%, al fine di apprezzare il grado di pressione concorrenziale esercitato dai punti vendita *target* sui punti vendita della società acquirente, che verrebbe meno per via della concentrazione in esame, è stata effettuata anche una stima del cd. *diversion ratio target*/acquirente, che rappresenta un indicatore in grado di cogliere gli effettivi rapporti di sostituibilità (e concorrenza reciproca) tra punti vendita inseriti nel medesimo mercato rilevante. [6] Nel caso di specie, considerato che all'interno della medesima *catchment area* la sostituibilità tra punti vendita per i consumatori è tanto

[4] *[Cfr. Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, para 32: "Le concentrazioni possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva. Fatti salvi gli articoli 81 [101 TFUE] e 82 [102 TFUE] del trattato, un'indicazione in tal senso sussiste qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % né nel mercato comune né in una sua parte sostanziale". Cfr. anche nel diverso settore della distribuzione commerciale di beni di largo consumo C12246 "fratelli Arena/rami d'azienda SMA-distribuzione Cambria-Roberto Abate" in bollettino 42/2019 e C12247B CONAD/AUCHAN in bollettino 10/2020.]*

[5] *[In ragione della scarsa rappresentatività dell'anno 2020 (caratterizzato da pesanti limitazioni alla mobilità dovute allo scenario pandemico, che comunque hanno interessato trasversalmente l'intera industria della distribuzione di carburanti), i dati utilizzati sono stati quelli dell'anno 2019, ritenuto dunque il riferimento recente più rappresentativo dei volumi erogati in uno scenario di ordinaria mobilità dei veicoli a motore sul territorio nazionale.]*

[6] *[In particolare, il diversion ratio misura quanta parte delle vendite perse da un punto vendita è catturato da un altro punto vendita, fornendo indicazioni molto utili sul grado di prossimità concorrenziale tra due punti vendita. Un diversion ratio da un punto vendita ad un altro del 20% significa che in caso di chiusura del primo (o comunque di una variazione delle sue politiche commerciali in termini di incremento dei prezzi e/o di riduzione della qualità) su dieci consumatori che abbandonano quel punto vendita due andranno all'altro; se i due punti vendita ricadono sotto la medesima proprietà a seguito di una operazione di concentrazione, la possibilità di internalizzare questo effetto di sostituzione del punto vendita in seno al medesimo gruppo fa crescere gli incentivi ad aumentare i prezzi da parte del soggetto che si integra.]*

maggiore quanto più vicini i punti vendita risultano tra di loro, i punti vendita presenti nella *catchment area* sono stati pesati in funzione della loro distanza dal punto vendita *target* al centro della *catchment area* (cfr. Tabella 3).[7]

Tabella 2 – Stima delle quote delle Parti per c.a. in volumi

Catchment area	**Tamoil**	**Repsol**	**Totale**
Cerreto d'Asti (AT)	*[5-10%]*	*[15-20%]*	*[25-30%]*
Comelico Superiore (BL)	*[20-25%]*	*[10-15%]*	*[30-35%]*
Cusano Mutri (BN)	*[25-30%]*	*[10-15%]*	*[35-40%]*
Borgo Virgilio (MN)	*[20-25%]*	*[1-5%]*	*[20-25%]*
Suzzara (MN)	*[15-20%]*	*[1-5%]*	*[20-25%]*
Brez (TN)	*[1-5%]*	*[25-30%]*	*[30-35%]*
Coredo (TN)	*[1-5%]*	*[10-15%]*	*[15-20%]*
Rumo (TN)	*[1-5%]*	*[5-10%]*	*[10-15%]*
Sanzeno (TN)	*[1-5%]*	*[15-20%]*	*[15-20%]*
Montanaro (TO)	*[35-40%]*	*[1-5%]*	*[35-40%]*
Locana (TO)	*[25-30%]*	*[5-10%]*	*[30-35%]*
Ceres (TO)	*[15-20%]*	*[1-5%]*	*[20-25%]*

Fonte: Elaborazioni su dati forniti dalle Parti

Tabella 3 – Stima dei diversion ratio

Catchment area	**Totale**
Comelico Superiore (BL)	**31.3%**
Cusano Mutri (BN)	**5.0%**
Brez (TN)	**11.0%**
Montanaro (TO)	**23.3%**
Locana (TO)	**11.1%**

Fonte: Elaborazioni su dati forniti dalle Parti

16. Come si può osservare, in sette delle dodici *c.a.* in Tabella 2, la quota di mercato congiunta risulta inferiore alla - o comunque in un intorno piuttosto contenuto della - soglia di attenzione del 25% (Cerreto d'Asti, Borgo Virgilio, Suzzara, Coredo, Rumo, Sanzeno e Ceres), escludendo quindi qualsiasi preoccupazione concorrenziale derivante dalla presente operazione in ciascuna di esse.

17. Per quanto riguarda le rimanenti 5 *c.a.*, un valore *diversion ratio* costruito sulla distanza molto basso (compreso tra il 5% e l'11%) tende ad escludere qualsiasi incentivo per l'impresa acquirente ad aumentare i prezzi a seguito della concentrazione (o a peggiorare le altre condizioni di offerta) in tre *c.a.* (Cusano Mutri, Brez. Locana). Nelle rimanenti due *c.a.* (Comelico Superiore e Montanaro), in cui il *diversion* ratio assume valori più alti, rispettivamente pari al 31,3% e 23,3%, l'operazione non appare comunque idonea a produrre effetti concorrenziali di rilievo in ragione della quota di mercato non particolarmente elevata, del ridotto incremento della quota di mercato dell'acquirente dovuta alla presente operazione (nel caso di Montanaro), nonché della presenza in entrambi i mercati locali di altri operatori di primo piano e verticalmente integrati quali, ad esempio, Agip-Eni, Esso e Q8.

18. In conclusione, alla luce di quanto esposto, l'operazione in esame non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in alcuna delle *catchment area* nelle quali essa determina sovrapposizioni orizzontali.

Mercati di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi extra-rete

19. Le Parti risultano attive nei mercati di vendita extra-rete di prodotti petroliferi e, in particolare, di benzina, gasolio per autotrazione, gasolio agricolo e gasolio per riscaldamento.[8] Ciascuno di tali mercati, poi, può essere in

[7] *[In particolare, ciascun punto vendita è stato pesato in base al coefficiente , dove d rappresenta la distanza tra tale punto vendita e il punto vendita "centrale" della c.a. e r (pari, nel caso di specie, a 20 km) rappresenta l'ampiezza massima della c.a. stessa, oltre la quale gli impianti sono ritenuti un vincolo competitivo insussistente.]*

[8] *[Tali prodotti si distinguono tra loro per caratteristiche tecniche, regime fiscale e tipologia di impieghi.]*

linea teorica suddiviso in mercato extra-rete all'ingrosso e al dettaglio, sebbene tale distinzione possa in taluni casi risultare sfumata.[9] Si sono dunque analizzate delle stime delle quote di mercato delle Parti, per ciascuna tipologia di prodotto venduto extra-rete, distintamente per il mercato all'ingrosso e per il mercato al dettaglio[10].

20. A riguardo va considerato, in primo luogo, che Repsol non risulta proprietaria di infrastrutture di stoccaggio di prodotti petroliferi, per cui l'operazione in esame non determina una concentrazione nella proprietà di *asset* infrastrutturali. Repsol, come anche l'acquirente Tamoil nei casi in cui non si avvalga di impianti di stoccaggio propri, opera nei mercati di vendita dei prodotti petroliferi extra-rete utilizzando capacità di stoccaggio di impianti di proprietà di soggetti terzi oppure acquistando prodotti da altri operatori presso i depositi per poi rivenderli.

21. Anche nel caso dell'extra-rete il mercato geografico di riferimento per ciascuno dei prodotti interessati è individuato dalle *catchment area*[11], corrispondenti ad un bacino di vendita di un determinato raggio delineabile attorno a ciascun impianto di stoccaggio (deposito) utilizzato per la vendita di prodotti petroliferi.

22. Allo stesso tempo si osserva che, nel caso di specie, è possibile apprezzare i possibili effetti della concentrazione nei mercati della vendita extra-rete dei singoli prodotti petroliferi utilizzando quote di mercato calcolate sulle vendite di prodotto a livello macroregionale (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud), costruite su database pubblicamente disponibili (organizzati con dettaglio provinciale)[12].

23. L'entità piuttosto limitata delle posizioni che, come si vedrà, le Parti detengono a livello macroregionale, unitamente alla specifica dislocazione degli impianti di stoccaggio utilizzati dalle Parti e alla ripartizione delle vendite tra tali impianti, tendono a suggerire che la valutazione degli effetti della concentrazione in tali mercati non cambierebbe se anche si procedesse a individuare l'insieme delle vendite effettuate dalla totalità degli operatori, per ciascuna tipologia di prodotto, nell'ambito di *catchment area* tracciate intorno a tali impianti. Dai precedenti dell'Autorità, infatti, risulta che la distanza entro cui generalmente avvengono tali forniture rientra nell'ordine di 150-250 km[13] che potrebbe produrre dei bacini di utenza di estensione in linea di massima comparabile a quella di una macroregione. Inoltre, nel caso di specie, si rileva come gli impianti da cui Repsol ha effettuato la maggior parte delle proprie vendite di prodotti petroliferi extra-rete risultano collocati in aree assolutamente centrali rispetto al perimetro delle macro-regioni convenzionalmente definite e lontani dai confini tra diverse macroregioni.[14]

24. Ciò premesso, dai dati macroregionali si può osservare, in primo luogo, che, per benzina, gasolio per autotrazione e gasolio per riscaldamento, le quote macro-regionali detenute dalle Parti nei mercati delle vendite extra-rete al dettaglio risultano molto limitate. Per il gasolio per autotrazione al dettaglio, infatti, le Parti hanno totalizzato nel 2020 vendite congiunte inferiori al 5% nelle macro-regioni del Nord-ovest e del Sud e inferiori all'1% nelle altre macro-regioni. Per quel che riguarda la benzina e il gasolio per riscaldamento, nell'anno 2020 non si sono verificate sovrapposizioni nelle macro-regioni, in quanto in ciascuna di esse almeno una delle Parti è risultata inattiva.[15]

25. Con riferimento invece al gasolio agricolo – per il quale, come si è detto, le Parti non hanno avuto modo di operare una distinzione tra le vendite all'ingrosso e al dettaglio del resto del mercato –, la *merged entity* verrebbe a detenere una quota cumulata (aggregata tra vendite all'ingrosso e vendite al dettaglio) inferiore al 10% in tutte le macro-regioni, con un contributo generalmente irrisorio da parte della società *target*. Dalle vendite effettuate dalle Parti a partire dai singoli impianti, tuttavia, emerge come la quasi totalità di tali vendite riguardino il mercato all'ingrosso, mentre quelle al dettaglio rivestono un ruolo residuale.

26. Per quel che riguarda le vendite extra-rete all'ingrosso (dunque a rivenditori finali al dettaglio), i dati macroregionali disponibili indicano, oltre a quanto già esposto per il gasolio agricolo, che le Parti, con riferimento al gasolio per autotrazione e al gasolio per riscaldamento, riportano per il 2020 una quota cumulata superiore al 10% (ma inferiore al 15%) soltanto nelle macro-regioni Nord-ovest e Nord-est, in entrambi i casi con un contributo limitato (inferiore al 5% nel caso del gasolio per autotrazione e inferiore all'1% nel caso del gasolio per riscaldamento) apportato dalla società *target*. Similmente, nel mercato della vendita extra-rete della benzina all'ingrosso, le Parti stimano una quota cumulata inferiore al 10% in tutte le macro-regioni, con l'eccezione del Nord-ovest, in cui esse giungerebbero a detenere circa il *[20-25%]* delle vendite, raggiunto tuttavia con un contributo limitato da parte di Repsol, pari a circa il *[1-5%]*.

[9] *[Cfr. provv. 28436 del 15 dicembre 2020, C12327 - Centro Calor/Restiani,]*

[10] *[Con l'eccezione del gasolio agricolo, in cui le Parti hanno dichiarato di non avere elementi informativi per effettuare tale disaggregazione per il totale del mercato.]*

[11] *[Cfr. C12327, cit..]*

[12] *[Cfr. Bollettino Petrolifero, https://dgsaie.mise.gov.it/bollettino-petrolifero.]*

[13] *[Cfr. C12327, cit..]*

[14] *[Risulta quindi poco plausibile che, a dispetto delle quote computate a livello macroregionale, la concentrazione possa modificare in modo determinante le dinamiche competitive all'interno di bacini di vendita tracciabili a cavallo tra diverse macroregioni. Gli impianti utilizzati prevalentemente da Repsol per le vendite all'ingrosso di benzina (nonché di gasolio per autotrazione), sono infatti ubicati nelle aree veneziana, napoletana e milanese.]*

[15] *[Diversamente dalla distribuzione dei carburanti in rete, i dati di vendita di prodotti petroliferi extra-rete per l'anno 2020, avente ad oggetto in buona parte prodotti non direttamente collegati alla mobilità degli autoveicoli privati, possono essere ritenuti sufficientemente rappresentativi nonostante lo scenario pandemico.]*

27. Utilizzando i dati di capacità degli impianti di stoccaggio di cui si avvalgono le Parti nelle proprie attività di vendita di prodotti petroliferi extra-rete, è possibile inoltre pervenire, pur in mancanza di una distinzione per tipologia di prodotto petrolifero, a una stima della quota attribuibile alle Parti in termini di capacità totale da esse utilizzata all'interno di *catchment area* definibili attorno agli impianti utilizzati dalla società *target* nella vendite extra-rete di prodotti petroliferi. In particolare, le *catchment area* utilizzate sono definite dall'insieme degli impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi ubicati a distanza stradale pari o inferiore a 250 km a partire da ciascun impianto utilizzato dalla società acquisita Repsol.[16] In aggiunta alla quota di mercato *standard*, è anche indicata, coerentemente con i citati precedenti dell'Autorità nel settore della distribuzione extra-rete, una quota di mercato ponderata per la distanza che, (in ragione del vincolo esercitato dai costi di trasporto), tiene conto del diverso grado di sovrapposizione tra gli impianti inclusi nella *c.a.* e l'impianto centrale.[17]

28. Da tali stime, come illustrato nella tabella che segue (cfr. Tabella 4), risulta che soltanto in una delle *catchment area* tracciabili attorno agli impianti utilizzati da Repsol, centrata in un deposito ubicato a Mantova, la quota della complessiva capacità di stoccaggio degli impianti detenuta dalle Parti a seguito dell'Operazione risulterebbe leggermente superiore al 10%. Nelle restanti 18 *catchment area*, invece, la quota di capacità cumulativamente detenuta dalle Parti a seguito dell'Operazione risulta, in entrambe le formulazioni, inferiore, spesso ampiamente, al 10%. Va infine considerato che tali stime sono state effettuate adottando un approccio prudenziale che tende possibilmente a sovrastimare la quota detenuta dalle Parti.[18]

Tabella 4 – Quota di capacità detenuta dalle Parti nelle c.a. attorno ai depositi utilizzati da Repsol nella distribuzione di prodotti petroliferi extra-rete

Catchment area	Quota di capacità detenuta dalle Parti (standard)	Quota di capacità detenuta dalle Parti (pond. distanza)
Marghera 1	*[5-10%]*	*[5-10%]*
Marcianise	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Arluno	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Ravenna	*[5-10%]*	*[1-5%]*
Vado Ligure	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Chivasso	*[5-10%]*	*[5-10%]*
Vibo Valentia	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Napoli 1	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Rho	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Taranto	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Fiorenzuola	*[1-5%]*	*[5-10%]*
Volpiano	*[5-10%]*	*[5-10%]*
Pomezia	*[1-5%]*	*[inferiore a 1%]*
Marghera 2	*[5-10%]*	*[5-10%]*
Vibo Valentia 2	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Ortona	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Calenzano	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Napoli 2	*[1-5%]*	*[1-5%]*
Mantova	*[10-15%]*	*[10-15%]*

Fonte: Elaborazioni su dati forniti dalle Parti

29. In conclusione, l'analisi delle informazioni sulle quote di capacità totale detenute dalle Parti negli impianti utilizzati per la vendita di prodotti petroliferi extra-rete nelle *catchment area* tracciabili attorno agli impianti utilizzati dalla società *target* conferma ampiamente quanto suggerito dall'osservazione delle quote di mercato macroregionali

16 *[A tal fine le Parti hanno fornito una stima della capacità di stoccaggio degli impianti da esse utilizzata e informazioni sulla capacità di altri impianti collocati entro 250 km dall'impianto Repsol posto al centro di ciascuna c.a..]*

17 *[Tale ponderazione viene effettuata attraverso il già citato coefficiente di .]*

18 *[Ad esempio, come si è già illustrato, sono stati inclusi nelle c.a. soltanto gli impianti di stoccaggio di cui le Parti avevano informazioni (che comporta che potrebbero essere stati esclusi altri impianti da esse non utilizzati ma utilizzati da operatori terzi per le vendite extra-rete di prodotti petroliferi).]*

per ciascun singolo prodotto petrolifero e dalla collocazione dei principali impianti di logistica utilizzati, inducendo a ritenere che la concentrazione in esame non comporti significative ripercussioni di natura concorrenziale nei mercati di vendita dei prodotti petroliferi extra-rete.

30. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nei mercati rilevanti citati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli